

**Area Sicurezza Urbana**

 **Polizia Locale**

|  |  |
| --- | --- |
| **OGGETTO:**  | **Ordinanza N. 8 del 26/03/2020*****MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DI CORMANO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. SANIFICAZIONE DEGLI SPAZI DEI CONDOMINI ED ALTRE DISPOSIZIONI*** |
| **IL SINDACO****Visti** * il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
* il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
* il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
* il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
* il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
* il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
* il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministeri del 9 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
* il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministeri del 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
* il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministeri del 22 marzo 2020;
* il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;

**Preso atto** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; **Richiamate**, con specifico riferimento alla situazione dell’emergenza in Lombardia, le ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 514 in data 21.3.2020, n. 515 in data 22.3.2020 e n. 517 in data 23.03.2020; **Preso atto** dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi nelle regioni italiane tutte; **Ritenuto** che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività; **Atteso** che il Sindaco, vista l’emergenza sanitaria in corso, si è attivato nell’esercizio delle proprie funzioni a convocare il C.O.C. e sta gestendo gli uffici comunali al fine anche di comprendere ed attuare, in forma integrata, le azioni idonee e necessarie al contenimento del contagio, in riferimento alla sanificazione degli spazi pubblici; **Considerato,** altresì, che sul territorio comunale si stanno svolgendo e proseguiranno azioni di sanificazione di luoghi pubblici; **Preso atto** che si rende necessario provvedere anche al mantenimento in buono stato igienico degli spazi comuni dei complessi condominiali, luoghi ove insiste un’alta concentrazione di abitanti; |  |
|  |  |

**Verificato** in particolare che la suddetta esigenza si presenta in termini di particolare ed improrogabile urgenza con riferimento agli immobili di E.R.P. gestiti da ALER - Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Milano, presso i quali emerge una concentrazione rilevante di persone anziani e fragili maggiore rispetto ad altri insediamenti sul territorio;

**Ritenuto** pertanto che l’attuazione degli interventi oggetto del presente provvedimento da parte di ALER con riguardo ai predetti fabbricati dovrà avvenire con la massima tempestività ed avere inizio entro 48 ore dalla data di notifica della presente ordinanza, al fine di mettere in atto misure di prevenzioni stringenti per evitare la diffusione del contagio in particolare verso soggetti deboli e fragili nei predetti contesti abitativi;

**Considerato** altresì necessario ed opportuno, al fine di sensibilizzare i residenti all’osservanza delle misure igienico-sanitarie prescritte nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, disporre che l’elenco di tali misure venga affisso in luoghi ben visibili negli spazi comuni dei condomini;

**Considerato** che l’art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, avente ad oggetto Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, demanda al Sindaco, quale autorità sanitaria Locale, le competenze per l’emanazione di provvedimenti a tutela dell’ambiente e della salute pubblica;

**Preso Atto** che le sopra riportate premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

**Visto** lo stato di emergenza sanitaria che dal mese di febbraio sta interessando il territorio nazionale in merito alla diffusione del virus COVID 19 – Coronavirus;

**Ritenuti** sussistenti i presupposti di fatto e diritto necessari a procedere con lo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente, ed in particolare rilevato sussistente “un caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale” di cui all’art.50 c.5 del D.Lgs 267/2000; VISTI gli artt. 21 bis e ter della L.241/90;

**Ritenuta** la propria competenza quale rappresentante della comunità locale e autorità sanitaria locale,nelle more dell’auspicato intervento da parte della Regione o dello Stato ai sensi dell’art.32 della L.833 del 1978 e dell’art.50 c. 5e 6 del D.lgs 267/2000 che dispone “*in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma*”;

**ORDINA**

per i motivi di cui in premessa:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

1. a tutti gli amministratori di condominio e comunque a tutti i proprietari di edifici plurifamiliari laddove vi siano spazi di proprietà comune ricadenti nel territorio comunale di Cormano di provvedere alla sanificazione di tutti gli spazi comuni sia esterni che interni di pertinenza condominiale, mediante l’utilizzo di prodotti contenenti principi attivi idonei ed allo stesso tempo certificati, come evincibile dalle schede tecniche di prodotto e che scongiurino rischi per la salute umana, animale ed ambientale;
2. che tali attività debbano concentrarsi soprattutto su ringhiere, mancorrenti, maniglie, pulsantiere, ascensori e, per i condomini interessati, le aree adibite ad ospitare i mastelli della raccolta rifiuti;
3. ai soggetti di cui al precedente punto 1), la contestuale affissione dell’elenco delle misure igienico-sanitarie prescritte nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020 in luoghi ben visibili negli spazi comuni dei condomini;
4. ai soggetti di cui al precedente punto 1), la ripetizione delle attività di sanificazione, nel rispetto dei tempi di efficacia dei prodotti ed in funzione del numero di persone che frequentano l'edificio, come indicato nelle relative schede tecniche degli stessi e che dovrà essere obbligatoriamente effettuata almeno una volta alla settimana nei luoghi di fruizione e passaggio e due volte alla settimana nei luoghi di raccolta rifiuti;
5. agli amministratori di condominio, ad intervento avvenuto, la formazione di apposito fascicolo comprovante le attività svolte, con descrizione dell’intervento, del prodotto utilizzato e certificazione/dichiarazione da parte di ditte/professionisti e relativa scheda tecnica di prodotto, da conservarsi in copia a cura dell’Amministratore, da esporsi nelle aree condominiali adibite (bacheca) e in area visibile dall’esterno, così da consentire le ordinarie verifiche di ottemperanza del presente provvedimento;
6. agli amministratori di condomini di provvedere, tramite le imprese di pulizie degli stabili, al ritiro del sacco rifiuti esposto fuori dall’abitazione dei soggetti in quarantena esclusivamente nei giorni indicati per la raccolta dei rifiuti;
7. che gli interventi di sanificazione suindicati abbiano inizio **entro e non oltre il 30 marzo 2020**;
8. ad ALER - Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Milano di provvedere ad attuare gli interventi e le azioni di cui ai precedenti punti da 1) a 5) negli immobili gestiti dall’Azienda medesima sul territorio comunale di Cormano con la massima urgenza e di darvi inizio **entro e non oltre 48 ore dalla data di notificazione della presente ordinanza**, dando atto che in caso di inottemperanza il Comune attuerà i suddetti interventi in via sostitutiva, con addebito ad ALER delle relative spese, senza pregiudizio delle conseguenze penali dell’inosservanza stessa;
9. ai cittadini in quarantena di non uscire assolutamente dalla propria abitazione e ad adottare, anche nella raccolta dei rifiuti, gli accorgimenti previsti dal Ministero della Salute
10. alla cittadinanza tutta di voler mantenere ogni accortezza finalizzata al mantenimento del corretto stato igienico degli ambienti domestici e/o lavorativi interni ed esterni attraverso l’utilizzo di prodotti efficaci ed a norma.

**DISPONE**

che la presente ordinanza ha validità dal giorno della sua pubblicazione e fino nuove indicazioni fornite dallo Stato o dalla Regione Lombardia e potrà essere prorogata/reiterata nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti per le medesime finalità indicate in premessa.

Manda agli Uffici competenti di provvedere alla notificazione del presente provvedimento ad ALER - Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Milano in persona del legale rappresentante presso la sede legale in Milano, Viale Romagna n. 26 ed altresì presso l’Unità operativa gestionale competente per il territorio di Cormano.

Dispone che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio comunale on line per la durata di 30 giorni.

Avverte che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave, nonché l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell’art. 7-bis del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono incaricati di vigilare sul rispetto di quanto disposto con la presente ordinanza.

**INFORMA**

ai sensi dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.mi., che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al T.A.R. della Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi degli articoli 29 e 41 del D. lgs. n. 104/2010 e s.m.i.;

- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.).

**DISPONE**

la trasmissione di copia del presente atto, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:

• Alla Prefettura di Milano;

• Alla Polizia di Stato;

• Al Comando Carabinieri territorialmente competente;

• Al Corpo della Guardia di Finanza;

• Alla Polizia Locale di Cormano;

• Al Settore tecnico comunale.

 Il Sindaco

Luigi Gianantonio Magistro